

STATUTO (allegato "A")

ART. 1 (Denominazione e sede)

È costituita, nel rispetto dell'art. 1, comma 1, D. Lgs 117/2017, dell'art. 36 e ss. gg. del Codice civile; un'associazione di promozione sociale senza scopo di lucro, apartitica e aconfessionale, non riconosciuta denominata "**Cammino nel benessere APS**" in conformità al dettato dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs 117/2017.

L'acronimo APS sarà inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

L'associazione ha sede legale in **Via A. Volta, n. 58 – 73010 Guagnano (LE)**. L'associazione opera nel territorio della Regione Puglia, ma potrà istituire sedi secondarie e operative in tutto il territorio italiano. L'Organo di amministrazione, qualora ne ravvisi la necessità potrà deliberare il trasferimento della sede legale, nell'ambito dello stesso Comune, che non comporterà modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e delle altre disposizioni di legge vigenti. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 3 (Finalità e Attività)

L'associazione ha come scopo promuovere il benessere psico-fisico e sociale nella società, a livello individuale e collettivo, in un'ampia varietà di contesti (aziende, scuole, istituzioni, ecc.), facilitare collaborazioni multidisciplinari e azioni congiunte per promuovere un approccio integrato che riconosca l'interconnessione tra salute, ambiente e clima, favorire lo sviluppo e l'attuazione del welfare culturale per garantire il miglioramento della qualità della vita per tutti i cittadini, soprattutto per coloro in condizioni di fragilità e vulnerabilità sociale, promuovere uno sviluppo del territorio rispettoso degli spazi e dei bisogni della comunità, e che sia inclusivo e sostenibile.

È costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari, o di terzi, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, del D. Lgs 117/17:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e 2. della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni di cui alla lettera a) art. 5 comma 1 D. Lgs. 117/2017;
- interventi e prestazioni sanitarie di cui alla lettera b, dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. 117/17;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui alla lettera d, dell'art. 5, comma 1, D. Lgs. 117/17;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui alla lettera e, dell'art. 5, comma 1, D. Lgs. 117/17



- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di cui alla lettera f, dell'art. 5, comma 1, D. Lgs. 117/17;
- formazione universitaria e post-universitaria, di cui alla lettera g, dell'art. 5, comma 1, D. Lgs. 117/17
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui alla lettera h, dell'art. 5, comma 1, D. Lgs. 117/17
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui alla lettera i, dell'art. 5, comma 1, D. Lgs. 117/17
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, di cui alla lettera k, dell'art. 5, comma 1, D. Lgs. 117/17;
- j. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, di cui alla lettera l, dell'art. 5, comma 1, D. Lgs. 117/17;
- k. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui alla lettera w, dell'art. 5, comma 1, D. Lgs. 117/17

Al fine di raggiungere tale finalità, intende:

- organizzare corsi, seminari e workshop su discipline olistiche, attività motorie e pratiche per il benessere psico-fisico;
- divulgare conoscenze nel campo della nutrizione, con particolare riguardo alle sue nuove frontiere (nutraceutica, metabolomica, nutrigenetica, ecc.);
- divulgare contenuti sul benessere psico-fisico e sociale mediante:
 - ✓ eventi e attività in presenza, con la creazione di community
 - ✓ la collaborazione con esperti (psicologi, nutrizionisti, personal trainer, nature coach, ecc.)
 - ✓ workshop online e webinar su vari temi, ad esempio mindfulness, alimentazione, gestione dello stress, attività fisica all'aperto
 - ✓ sito web, blog, podcast per pubblicare, comunicare, approfondire temi legati al benessere psico-fisico e sociale
 - ✓ creazione di community sui social media (Instagram, LinkedIn, Facebook, Tiktok)
- ideare e organizzare attività per il benessere fisico, emotivo, cognitivo e sociale per il miglioramento della qualità della vita come ad esempio: pet therapy, musicoterapia, meditazione, bagni di bosco e altre pratiche nella natura, trekking, camminate, escursioni in bicicletta, ecc.
- ideare e organizzare pratiche fondate sulle arti visive, performative (cinema, teatro, fotografia, media digitali, scrittura creativa, ecc.) e sul patrimonio culturale;
- creare reti tra professionisti per un approccio multidisciplinare e attività di networking;
- collaborare con enti pubblici e privati per la realizzazione di progetti in linea con gli scopi associativi;
- gestire spazi e strutture dedicati alle attività associative;
- ideare e organizzare pratiche per l'invecchiamento attivo, soprattutto per anziani in stato di abbandono e per contrastare depressione e decadimento psicofisico;
- ideare, organizzare e realizzare progetti e iniziative per l'inclusione di persone che vivono in condizioni di marginalizzazione o disagiate, per i giovani hikikomori, per persone con dipendenze (da sostanze stupefacenti, da alcool, tecnologiche, da gioco, ecc.);
- ideare, organizzare e realizzare progetti e iniziative per l'empowerment femminile;

- ideare e organizzare attività di community building (costruzione della comunità) e community engagement (coinvolgimento della comunità) per il recupero della memoria storica, la valorizzazione del territorio, gli scambi intergenerazionali.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione potrà:

- a) collaborare, stipulare accordi e convenzioni con Enti pubblici territoriali, Fondazioni ed Istituzioni pubbliche e altri enti del terzo settore;
- b) partecipare a bandi e avvisi pubblici comunali, regionali, nazionali ed europei, al fine di reperire le risorse economiche e finanziarie per il raggiungimento degli scopi sociali
- c) svolgere attività di fundraising al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.

L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con Decreto ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26/07, purché destinate a finanziare le attività di interesse generale. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di amministrazione.

ART. 4 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano a realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato, anche inoltrata con modalità elettroniche, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 5 (Associati diritti e doveri)

Il numero degli associati è illimitato. Sono membri dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo in qualità di Soci Fondatori e coloro che ne fanno richiesta, la cui domanda viene accolta dall'Organo di amministrazione in qualità di Soci Ordinari. L'Organo di amministrazione può nominare 'Soci Onorari' quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita associativa, i 'Soci Onorari' acquisiscono la qualifica di associato solo successivamente all'accettazione della loro nomina e all'iscrizione nel registro degli associati. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.



La divisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione, in particolare, ciascun associato ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione stessa. Gli enti del terzo settore parteciperanno alla vita associativa attraverso il proprio legale rappresentante o un socio espressamente delegato.

Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali, secondo il successivo art. 18;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 6

(Volontario e attività di volontariato)

Per le attività di cui al presente statuto, l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Gli associati che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, 1 comma, del D. Lgs 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni sui luoghi di lavoro, connessi con l'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi. Gli associati volontari sono iscritti in un apposito registro.

ART. 7

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 8 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati;
- Organo di amministrazione;
- Presidente;
- Segretario;
- Organo di controllo, se previsto;
- Organo di revisione, se previsto.

ART. 9 **(L'assemblea)**

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante comunicazione di cui al comma successivo almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data della seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, consegnata brevi manu, spedita, anche via pec, e/o divulgata con nuovi mezzi di comunicazione, al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede sociale dell'associazione, o pubblicato sul proprio sito web istituzionale. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

ART.10 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio o rendiconto di cassa e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti dell'Organo di amministrazione, determinandone il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- nomina e revoca, quando previsto, i componenti dell'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammesso l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione di voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 12 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 13 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. In caso di revoca, dimissioni volontarie o scadenza del mandato di uno o più componenti dell'Organo di amministrazione è fatto divieto di ricorrere alla cooptazione di cui all'art. 2386 del C.C. In tali casi, occorrerà convocare con urgenza l'assemblea dei soci che provvederà alla nomina di uno o più amministratori revocati, dimessi o cessati.



L'Organo di amministrazione si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) a 9 (nove) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti sono scelti tra le persone fisiche associate; durano in carica 4 (quattro) esercizi. Essi sono rieleggibili.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

L'Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il rendiconto di cassa o il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- individua le attività diverse da quelle di interesse generale esperibili dall'Associazione;
- può assumere o licenziare prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea eventuali regolamenti interni per la migliore organizzazione e funzionamento della stessa;
- determina ogni anno la quota di iscrizione degli Associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'Organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'Organo di amministrazione. In caso di cessazione, revoca del Presidente è consentito il subentro automatico per gli atti di ordinaria amministrazione del Vicepresidente fino a nuove elezioni del nuovo Presidente da parte dell'assemblea, separata dai restanti componenti.

ART. 14 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il presidente dura in carica quanto l'organo amministrativo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Egli è rieleggibile. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo amministrativo. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni o in caso di revoca o cessazione solo per gli atti di ordinaria amministrazione.

ART. 15
(Il Segretario)

Il Segretario redige i verbali delle sedute dell'Organo di amministrazione e li firma con il Presidente. Tiene aggiornato il registro degli associati. Assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

ART. 16
(Organo di controllo)

• L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs 117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17
(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore legale dei conti iscritto al relativo registro. In ogni caso, l'Assemblea potrà nominare il Revisore dei Conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza dei contributi pubblici da gestire.

ART. 18
(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 19 **(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi privati, pubblici dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di istituzioni pubbliche, finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20 **(I beni)**

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili, donazioni, lasciti o successioni. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 21 **(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22 **(Bilancio)**

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il termine stabilito dalla normativa.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.



ART. 23
(Bilancio sociale)

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 24
(Informativa sociale)

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

ART. 25
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26
(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 28
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.



ART. 29

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 30

Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Lecce.

ART. 31

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Letto, approvato e sottoscritto

Guagnano, 03/03/2025

I soci fondatori

Mario Rosare Deuc

Maria Adele Deuc

Maria Rosa Deuc

Vito Deuc

Maria Rosa Deuc

Maria Rosa Deuc

Maria Rosa Deuc

